

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 502 DEL 24/07/2020**

OGGETTO

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'INDENNITA' DI CARICA SPETTANTE AL
PRESIDENTE

Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 1 del 9/1/2020, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Premesso inoltre:

- che l'art. 57-quater, comma 4, del d.l. 124/2019, ha modificato l'art. 1 commi 59 e 84 della l. 56/2014, prevedendo che il presidente della Provincia percepisce un'indennità a carico del bilancio della Provincia nella misura pari a quella del Sindaco del Comune capoluogo;
- che il carattere generico della norma lasciava aperti diversi spazi interpretativi in merito, ad esempio, alla determinazione dell'importo dell'indennità e alla distribuzione del relativo onere tra la Provincia e il Comune di cui il presidente è sindaco;
- che in attesa della definizione di tali aspetti, si era convenuto con il Comune di Castellarano di cui il Presidente dr. Giorgio Zanni è sindaco, che tale ente erogasse l'intera indennità spettante, fatto salvo l'obbligo della Provincia di rimborsare al comune la parte eccedente l'indennità percepita come sindaco;
- che a tale scopo l'importo dell'indennità, tenuto conto del tenore letterale della norma, era stata commisurata all'indennità effettivamente percepita dal sindaco del Comune capoluogo di Reggio Emilia, pari a 5.362,07 euro mensili;
- che con nota in data 20/05/2020, che si allega sub A), il Presidente dell'Unione Province Italiane, in attesa della definizione in sede di Conferenza Stato Città ed autonomie locali di un indirizzo vincolante, invitava gli enti ad erogare l'indennità non nella misura effettivamente erogata al corrispondente sindaco del capoluogo, bensì quella prevista dal d.m. 119/2000 ridotta del 10% in applicazione della legge 266/2005 e pertanto, per quanto riguarda la Provincia di Reggio Emilia, nell'importo mensile di 4.508,67 euro;
- che a seguito di comunicazione prot. n. 12468/2020 al Comune di Castellarano tale importo veniva erogato a decorrere dal mese di giugno 2020;

Preso atto che nella seduta del 23/06/2020 della Conferenza Stato Città e Autonomie locali sono state deliberate le Linee guida, allegate sub B), proposte dal Ministero dell'Interno per l'attuazione del richiamato art. 57-quater, prevedendo in particolare che:

- l'attribuzione dell'indennità decorre dall'1/1/2020;
- l'indennità va commisurata a quella prevista dal d.m. 119/2000 ridotta del 10% in applicazione della legge 266/2005;
- a carico del bilancio provinciale va posta la differenza tra l'indennità come sopra definita e quella già percepita dal presidente in quanto sindaco;
- in caso di vacanza dell'organo di vertice, l'indennità spetta al vice presidente;

Vista la tabella A) allegata al d.m. 119/2000, che si allega sub C), dalla quale risulta che l'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione tra 100.000 e 250.000 abitanti è pari a £ 9.700.000, importo che, ridotto del 10% ai sensi della l. 266/2005, risulta

equivalente a 4.508,67 euro mensili;

Vista la determinazione n. 493 del 06/06/2020 del Comune di Castellarano, che si allega sub D), dalla quale risulta che l'indennità mensile spettante al sindaco è pari a euro 2.635,48 e pertanto la differenza mensile carico del bilancio è di euro 1.873,19 oltre ad una quota di pari importo da accantonare a titolo di indennità di fine mandato per totali, per l'anno 2020, euro 24.351,47;

Preso atto che per le ragioni prima illustrate nel corso dei primi 5 mesi dell'anno è stata erogata al presidente, per il tramite del Comune di Castellarano, una indennità di importo superiore per 853,40 euro mensili e complessivamente per 4.267,00 euro, soggetti a recupero;

DETERMINA

DI DARE ATTO che l'indennità mensile complessiva spettante al Presidente della Provincia di Reggio Emilia è pari ad euro 4.508,67;

DI DARE ATTO che per accordi in corso l'intera indennità verrà erogata dal Comune di Castellarano, in quanto comune di cui il Presidente è Sindaco;

DI TRASFERIRE annualmente al Comune di Castellarano la differenza tra l'indennità di cui sopra e l'indennità spettante come Sindaco, ammontante a complessivi euro 24.351,47 comprensivi della quota a titolo di indennità di fine mandato;

DI RICHIEDERE al Comune di Castellarano il recupero delle maggiori somme erogate nei mesi da gennaio a maggio per totali 4.267,00 euro in 4 rate di 1.066,75 euro ciascuna, a decorrere dal mese di agosto;

DI IMPEGNARE per l'anno 2020 a favore del Comune di Castellarano la somma di € 24.351,47 comprensivi della quota a titolo di indennità di fine mandato, sul bilancio di previsione 2020 - 2022 alla Missione 01, Programma 01, codice del piano dei conti 1030201001, al corrispondente cap 10 del PEG 2020 (per Euro 22.478,28 all'art.1 "indennità di carica" e Euro 1.873,19 all'art. 3 "indennità di fine mandato"), con esigibilità 2020.

ALLEGATI:

- A) nota del Presidente dell'Unione Province Italiane del 20/05/2020;
- B) Linee interpretative indennità – atto 593 del 23/06/2020;
- C) tabella A) allegata al d.m. 119/2000 – indennità sindaci;
- D) determinazione n. 493/2020 del Comune di Castellarano.

Reggio Emilia, lì 24/07/2020

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Affari Generali
F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Prot. n. 250

Roma, 20 maggio 2019

Ai Presidenti di Provincia

OGGETTO: Nuova disciplina in materia di indennità di carica per i Presidenti di provincia

Cari colleghi,

come già sapete, il Decreto-Legge n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito nella Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, con l'art. 57-quater, comma 4, ha previsto l'indennità di funzione del Presidente della provincia, a carico del bilancio di quest'ultima, modificando l'art. 1, commi 59 e 84 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, che prevedevano la gratuità dell'incarico anche per l'organo di vertice dell'ente provinciale.

La disposizione determina l'importo dell'indennità in misura pari a quella del sindaco del comune capoluogo, statuendo, altresì, che detto emolumento non è cumulabile con quello percepito in qualità di sindaco.

Come UPI abbiamo attivato fin da subito il Ministero dell'Interno affinché venissero condivise in sede di Conferenza Stato – Città ed autonomie locali linee interpretative per l'attuazione della nuova disciplina che presentava diversi aspetti problematici.

Anche a livello parlamentare, durante l'esame del disegno di legge di conversione del DL 162/19 recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, sono stati approvati ordini del giorno che hanno impegnato il Governo a *“considerare a carico del bilancio della Provincia la sola parte aggiuntiva, rispetto all'indennità già in godimento in qualità di Sindaco, in tal modo consentendo l'equiparazione tra l'indennità del Presidente e quella del Sindaco del comune capoluogo come previsto dall'articolo 57-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica”*.

Sulla base delle indicazioni emerse in sede parlamentare sono state condivise alcune linee interpretative tra il Ministero dell'Interno e le associazioni degli enti locali che avrebbero dovuto essere formalizzate nella Conferenza Stato - Città ed autonomie locali dello scorso 27 febbraio, insieme all'Intesa sullo Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 57-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 in materia di *“Indennità dei Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.”*

Questo punto è stato rinviato e, con lo scoppio della pandemia da Covid – 19, non è stato più possibile inserire il tema all'ordine del giorno di una riunione della Conferenza Stato – Città es autonomie locali.

Anche a fronte delle richieste pervenute da diverse Province ritengo utile riassumere, attraverso questa comunicazione, alcune indicazioni condivise tra l'UPI e il Ministero dell'Interno che

possono offrire un utile orientamento per l'applicazione della nuova disciplina delle indennità dei Presidenti di Provincia.

1. L'indennità di funzione prevista per il Presidente della provincia, attraverso la modifica del comma 59 dell'art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, come è stato chiaramente indicato anche negli ordini del giorno approvati in Parlamento, ha natura di emolumento che integra quello che il presidente percepisce come sindaco. Per questo, sul bilancio della Provincia grava solo l'onere finanziario della parte eccedente l'indennità prevista in qualità di sindaco. Alla Provincia fanno carico solo gli eventuali oneri aggiuntivi rispetto all'indennità prevista per il Sindaco - che resta a carico del Comune - e non l'intero importo dell'indennità stabilita per il Presidente della provincia che ricopre tale carica comunque in qualità di Sindaco, assumendo impegni ulteriori rispetto agli altri sindaci del territorio per curare gli interessi della comunità provinciale.
2. Relativamente alla misura concreta dell'indennità si dovrà fare riferimento non già alle reali indennità percepite dal sindaco del rispettivo capoluogo, ma alla misura delle indennità previste nella tabella A) del D.M. 4/4/2000, n. 119/2000, concernente la determinazione delle indennità per gli amministratori locali, come ridotta dalla legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) che ha previsto la decurtazione del 10% degli importi indicati nel citato D.M. n. 119/2000.
3. La norma pone a carico del bilancio della provincia l'importo dell'indennità e, pertanto, per la concreta attribuzione dell'emolumento in argomento, occorre siano stanziati nel bilancio di previsione o attraverso una variazione di bilancio, a partire dal 1° gennaio 2020, le corrispondenti risorse finanziarie.
4. L'indennità dovrà essere riconosciuta ai Presidenti di provincia e ai Vicepresidenti facenti funzione delle province delle regioni a statuto ordinario e non si estende automaticamente alle Province delle regioni a statuto speciale, che sono titolari di potestà legislativa primaria in materia di "ordinamento degli enti locali", ai sensi della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2.
5. Alla indennità del Presidente di provincia introdotta deve essere applicato l'istituto del dimezzamento dell'importo, in caso di mancata richiesta di collocamento in aspettativa, poiché il Presidente riveste necessariamente anche la carica di sindaco e, in tale funzione, gli è attribuita dall'art. 81 del TUEL la facoltà di essere collocato in aspettativa non retribuita. Una interpretazione sistematica delle disposizioni di legge porta a ritenere che gli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi di cui all'art. 86, in caso di collocamento in aspettativa, siano convenzionalmente ripartiti tra i due enti locali in ragione della quota di indennità gravante su ciascuno dei due enti.
6. Resta in ogni caso ferma la possibilità per il Presidente della provincia di rinunciare totalmente o parzialmente all'indennità prevista dalla disposizione dell'articolo 57-quater, comma 4, del DL 124/19.

Un cordiale saluto.

Il Presidente





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Linee interpretative del Ministero dell'interno per l'attuazione dell'articolo 57-*quater*, comma 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, concernente l'indennità di funzione dei Presidenti di Provincia.

LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

Nella seduta del 23 giugno 2020

VISTO l'articolo 9, comma 6 del decreto-legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO l'articolo 57-*quater*, comma 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, il quale ha modificato l'articolo 1, commi 59 e 84 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, disponendo che il Presidente della Provincia percepisce un'indennità, a carico del bilancio della Provincia, determinata in misura pari a quella del Sindaco del Comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella percepita in qualità di Sindaco;

RILEVATA l'opportunità di rendere chiara l'interpretazione e l'applicazione del citato articolo 57-*quater*, comma 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;

VISTA la nota del 16 giugno 2020, con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso la bozza di Linee interpretative del Ministero dell'interno per l'attuazione dell'articolo 57-*quater*, comma 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, concernente l'indennità di funzione dei Presidenti di Provincia, al fine di acquisire il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

TENUTO CONTO che, nella riunione del 18 giugno 2020, è stato acquisito l'assenso tecnico da parte dei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e di ANCI e UPI;

RILEVATO che nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le Autonomie locali hanno espresso parere favorevole all'adozione delle Linee interpretative del Ministero dell'interno per l'attuazione dell'articolo 57-*quater*, comma 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

DELIBERA

ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto-legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'adozione delle allegate Linee interpretative del Ministero dell'interno per l'attuazione dell'articolo 57-*quater*, comma 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, concernente l'indennità di funzione dei Presidenti di Provincia.



Il Segretario
Marcella Castrolibero



Ministro dell'Interno
Luciana Lamorgese



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Linee interpretative per l'attuazione dell'art. 57-*quater*, comma 4, del Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 – recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili".

Il Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito nella Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, ha introdotto, con l'art. 57-*quater*, alcune modifiche riguardanti l'indennità di funzione degli amministratori degli enti locali.

Per quanto, attiene, in particolare, alle province, il comma 4 ha reintrodotto l'indennità di funzione del presidente della provincia, a carico del bilancio di quest'ultima, modificando l'art. 1, commi 59 e 84 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, che prevedevano la gratuità dell'incarico anche per l'organo di vertice dell'ente provinciale. La disposizione determina l'importo dell'indennità in misura pari a quella del sindaco del comune capoluogo, statuendo, altresì, che detto emolumento non è cumulabile con quello percepito in qualità di sindaco.

In relazione ad alcuni peculiari profili connessi all'attuazione della disposizione introdotta dall'indicato comma 4 dell'art. 57-*quater*, si forniscono, di seguito, utili linee interpretative, da adottare in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in merito all'applicazione della innovativa disciplina.

1. Decorrenza ed effetti finanziari.

Un primo profilo interpretativo riguarda la decorrenza e gli effetti finanziari della indennità reintrodotta. In proposito, sebbene la legge n. 157/2019, di conversione del D. L. n. 124/2019, sia entrata in vigore il 25 dicembre 2019, si deve ritenere che la nuova disciplina decorra dal 01/01/2020. Ciò in quanto, la norma pone a carico del bilancio della provincia l'importo dell'indennità e, pertanto, per la concreta attribuzione dell'emolumento in argomento, occorre siano stanziati nel bilancio di previsione pluriennale, a



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

partire dall'annualità 2020, le corrispondenti risorse finanziarie. Nell'eventualità in cui il bilancio 2020-2022 sia stato già approvato si renderà necessaria apposita variazione.

2. Ambito di applicazione.

Ulteriore profilo interpretativo attiene alla individuazione dei destinatari dell'indennità e, nello specifico, se la stessa competa al solo presidente della provincia ovvero se debba essere estesa anche al vice presidente, in caso di svolgimento delle funzioni vicarie per vacanza dell'organo di vertice. In proposito, si richiama l'orientamento ormai consolidato del Ministero dell'interno in virtù del quale al vice sindaco spetta l'indennità di funzione del sindaco, per il periodo in cui esercita le funzioni vicarie per le fattispecie di cui all'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tale indirizzo interpretativo trova il suo fondamento nella considerazione che, implicando la vacanza del sindaco l'attribuzione al vice sindaco di tutti i poteri spettanti al titolare, con la sola limitazione temporale connessa alla vacanza stessa (cfr parere del Consiglio di Stato Sez. I, par. n. 501 del 14.6.2001), al sostituto vada riconosciuta anche l'indennità spettante al titolare. Quanto al presidente della provincia, considerato che prima della riforma operata dalla legge n. 56 del 2014, lo stesso orientamento trovava applicazione anche nei confronti del vice presidente, si ritiene, coerentemente, che tale principio, una volta reintrodotta l'indennità per il presidente, trovi applicazione al verificarsi dell'analoga situazione di esercizio delle funzioni vicarie del presidente titolare, quando la carica sia vacante.

Altro aspetto interpretativo sottoposto circa l'ambito di applicazione della novella è se la disposizione introdotta sia direttamente applicabile anche agli enti provinciali delle regioni a statuto speciale, in particolare del Friuli Venezia Giulia, della Sardegna e della Sicilia, atteso che le province del Trentino Alto Adige godono a loro volta di autonomia costituzionale e la provincia della Valle d'Aosta è stata soppressa nel 1945.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

In merito va considerato che le autonomie speciali sono titolari di potestà legislativa primaria in materia di "ordinamento degli enti locali", ai sensi della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2. Va inoltre tenuto conto che l'art. 1, comma 145, della citata legge n. 56 del 2014, dispone che le regioni a statuto speciale del Friuli Venezia Giulia, Sardegna e la regione Siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi della legge stessa. Conseguentemente deve ritenersi che la disposizione del menzionato comma 4 dell'art. 57-*quater* non è applicabile agli enti provinciali delle predette regioni a statuto speciale, se non recepita nei rispettivi ordinamenti interni.

3. Natura dell'indennità.

Si è posta la problematica se l'indennità di funzione reintrodotta per il presidente della provincia, attraverso la modifica del comma 59 dell'art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, abbia natura di emolumento che integra quello che il presidente percepisce come sindaco ovvero se la stessa sia alternativa, con conseguente necessità – per il sindaco/presidente – di opzione per una delle due indennità.

Nella prima ipotesi, quindi, graverebbe a carico dell'ente provinciale solo l'onere finanziario della parte eccedente l'indennità percepita in qualità di sindaco fino all'importo della misura dell'indennità determinata dal D. M. 4 aprile 2000, n. 119, per il sindaco del capoluogo di provincia. Ciò comporterebbe che nel caso in cui il presidente sia sindaco del comune capoluogo, il relativo onere finanziario si porrebbe interamente a carico del bilancio di quest'ultimo. Nella seconda ipotesi, invece, a seconda della scelta operata, l'onere dell'indennità graverebbe interamente ed esclusivamente sul bilancio di uno dei due enti.

Ai fini della soluzione del quesito va considerato che a seguito della Legge n. 56/2014, l'ente provinciale ha assunto un ruolo di rappresentanza indiretta, con modifica integrale del sistema di elezione degli organi. La provincia, quindi, è un ente di secondo livello rispetto ai comuni del territorio e il presidente della provincia assume tale carica in qualità di sindaco, assumendo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

impegni ulteriori rispetto agli altri sindaci del territorio per curare gli interessi della comunità provinciale.

In conseguenza alla provincia faranno carico solo gli eventuali oneri aggiuntivi rispetto all'indennità prevista per il sindaco - che resta a carico del comune - e non l'intero importo dell'indennità stabilita per il presidente della provincia. Tale orientamento, già enunciato nelle schede di lettura dell'A.C. n. 2220-A - che pongono in rilievo che la disposizione sembrerebbe applicabile al solo caso del presidente della provincia che non sia anche sindaco del capoluogo - trova conferma negli ordini del giorno n. G/1729/7/1 e n. G/1729/8/1 approvati il 26 febbraio c.a dalla I Commissione del Senato della Repubblica in sede di esame dell'A.S. 1729, con i quali, tra l'altro, si impegna il Governo a considerare a carico del bilancio della provincia la sola parte aggiuntiva della indennità del presidente rispetto a quella già in godimento in qualità di sindaco, in tal modo consentendo l'equiparazione tra l'indennità del presidente e quella del sindaco del capoluogo.

4. Determinazione della misura dell'indennità.

Al fine di garantire parità di trattamento per le funzioni svolte dal presidente della provincia - la cui indennità è "*determinata in misura pari a quella del sindaco del comune capoluogo*" - si farà riferimento non già alle reali indennità percepite dal sindaco del rispettivo capoluogo, ma alla misura delle indennità previste nella tabella A) del D.M. 4/4/2000, n. 119/2000, concernente la determinazione delle indennità per gli amministratori locali, come ridotta dalla legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) che ha previsto la decurtazione del 10% degli importi indicati nel citato D.M. n. 119/2000.

5. Indennità di funzione del presidente della provincia in caso di aspettativa.

Ai sensi degli articoli 81 e 82 del D.lgs. n. 267/2000, il sindaco che sia



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

lavoratore dipendente può essere collocato in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato elettivo. Ove non richieda l'aspettativa, la predetta indennità è dimezzata.

Tab. A

Indennità di funzione mensile dei sindaci

Comuni fino a	1.000 abitanti	2.500.000
" da	1.001 a 3.000 abitanti	2.800.000
" da	3.001 a 5.000 abitanti	4.200.000
" da	5.001 a 10.000 abitanti	5.400.000
" da	10.001 a 30.000 abitanti	6.000.000
" da	30.001 a 50.000 abitanti	6.700.000
" da	50.001 a 100.000 abitanti	8.000.000
" da	100.001 a 250.000 abitanti	9.700.000
" da	250.001 a 500.000 abitanti	11.200.000
"	oltre 500.000 abitanti	15.100.000

Indennità di funzione mensile dei presidenti della provincia

Province fino a	250.000 abitanti	8.000.000
" da	250.001 a 500.000 abitanti	9.700.000
" da	500.001 a 1.000.000 abitanti	11.200.000
"	oltre 1.000.000	13.500.000

Gettoni di presenza per i consiglieri comunali

Comuni fino a	1.000 abitanti	33.000
" da	1.001 a 10.000 abitanti	35.000
" da	10.001 a 30.000 abitanti	43.000
" da	30.001 a 250.000 abitanti	70.000
" da	250.001 a 500.000 abitanti	115.000
"	oltre 500.000 abitanti	200.000

Gettoni di presenza per i consiglieri provinciali

Province fino a	250.000 abitanti	70.000
" da	250.001 a 500.000 abitanti	90.000
" da	500.001 a 1.000.000 abitanti	150.000
"	oltre 1.000.000 abitanti	200.000

TABELLA B

- COMUNI -
RAPPORTO TRA ENTRATE PROPRIE (TIT. I, III) SU TOTALE ENTRATE

	DA 0 A 499	DA 500 A 999	DA 1.000 1.999	DA 2.000 2.999	DA 3.000 4.999	DA 5.000 9.999	DA 10.000 19.999	DA 20.000 59.999	DA 60.000 99.999	DA 100.000 249.999	DA 250.000 499.999	TOTALI
PIEMONTE MEDIA	0,34	0,38	0,42	0,42	0,43	0,47	0,52	0,49	0,33	0,42	0,36	0,40
LOMBARDIA MEDIA	0,37	0,41	0,42	0,44	0,47	0,53	0,54	0,55	0,50	0,48	0,20	0,46
VENETO MEDIA	0,29	0,39	0,42	0,42	0,42	0,49	0,50	0,55	0,49	0,57	0,43	0,46
LIGURIA MEDIA	0,26	0,37	0,46	0,45	0,50	0,52	0,60	0,56	0,44		0,35	0,45
EMILIA ROMAGNA MEDIA	0,36	0,42	0,39	0,42	0,49	0,54	0,54	0,59	0,49	0,44	0,31	0,50
TOSCANA MEDIA	0,28	0,37	0,39	0,40	0,43	0,47	0,48	0,48	0,43	0,45	0,51	0,44
UMBRIA MEDIA	0,18	0,30	0,35	0,36	0,39	0,36	0,53	0,48		0,33		0,40
MARCHE MEDIA	0,37	0,31	0,35	0,33	0,38	0,44	0,46	0,50	0,44			0,38
LAZIO MEDIA	0,31	0,32	0,31	0,32	0,35	0,44	0,46	0,48	0,51	0,36	0,43	0,38
ABRUZZO MEDIA	0,23	0,35	0,29	0,35	0,35	0,40	0,42	0,44	0,39	0,52		0,34
MOLISE MEDIA	0,28	0,29	0,29	0,33	0,33	0,39	0,43	0,49				0,31
CAMPANIA MEDIA	0,27	0,19	0,20	0,23	0,25	0,33	0,36	0,33	0,29	0,22	0,26	0,28
PUGLIA MEDIA	0,36	0,35	0,21	0,22	0,32	0,29	0,32	0,36	0,39	0,34	0,40	0,31
BASILICATA MEDIA	0,09	0,14	0,14	0,23	0,19	0,21	5,54	0,36	0,19			2,03
CALABRIA MEDIA	0,18	0,16	0,23	0,23	0,25	0,27	0,26	0,26	0,24	0,32		0,24
SICILIA MEDIA	0,10	0,17	0,17	0,19	0,19	0,22	0,28	0,24	0,24	0,34	0,15	0,17
												0,22

- COMUNI -
RAPPORTO TRA ENTRATE PROPRIE (TIT. I, III) SU TOTALE ENTRATE

	DA 0 A 499	DA 500 A 999	DA 1.000 1.999	DA 2.000 2.999	DA 3.000 4.999	DA 5.000 9.999	DA 10.000 19.999	DA 20.000 59.999	DA 60.000 99.999	DA 100.000 249.999	DA 250.000 499.999	OLTRE I 499.999	TOTALI
BARDEGNA MEDIA	0,10	0,13	0,17	0,24	0,28	0,23	0,31	0,34	0,41	0,41			0,22
TOTALI MEDIA	0,33	0,36	0,37	0,38	0,40	0,46	0,65	0,46	0,41	0,43	0,39	0,32	0,42

TABELLA BI

- PROVINCE -
RAPPORTO TRA ENTRATE PROPRIE (TIT. I, III) SU TOTALE ENTRATE

	FINO A 250.000 ABITANTI	DA 250001 A 500.000 AB.	DA 500.001 A 1.000.000 AB.	OLTRE 1.000.000 AB.	TOTALI
PIEMONTE MEDIA	0,21	0,29	0,19		0,24
LOMBARDIA MEDIA	0,20	0,22	0,27	0,33	0,27
VENETO MEDIA	0,17		0,28		0,26
LIGURIA MEDIA	0,11	0,17	0,19		0,17
EMILIA ROMAGNA MEDIA		0,21	0,27		0,22
TOSCANA MEDIA	0,19	0,16	0,19		0,17
UMBRIA MEDIA	0,10		0,14		0,12
MARCHE MEDIA		0,15			0,15
LAZIO MEDIA	0,10	0,13	0,12	0,30	0,19
ABRUZZO MEDIA		0,12			0,12
MOLISE MEDIA	0,09				0,09
CAMPANIA MEDIA		0,11	0,12	0,21	0,16

- PROVINCE -
RAPPORTO TRA ENTRATE PROPRIE (TIT. I, III) SU TOTALE ENTRATE

	FINO A 250.000 ABIT ANTI	DA 250001 A 500.000 AB.	DA 500.001 A 1.000. 000 AB.	OLTRE 1.000.000 AB.	TOTALI
PUGLIA MEDIA		0,14	0,14	0,14	0,14
BASILICATA MEDIA	0,09	0,07			0,08
CALABRIA MEDIA	0,08	0,18	0,08		0,12
SICILIA MEDIA	0,09	0,11	0,07	0,15	0,12
SARDEGNA MEDIA	0,05	0,13	0,12		0,12
TOTALI : MEDIA	0,16	0,18	0,22	0,25	0,20

TABELLA C

- COMUNI -
MEDIA PRO CAPITE DEL TOTALE SPESE CORRENTI

	DA 0 A 499	DA 500 A 999	DA 1.000 1.999	DA 2.000 2.999	DA 3.000 4.999	DA 5.000 9.999	DA 10.000 19.999	DA 20.000 59.999	DA 60.000 99.999	DA 100.000 249.999	DA 250.000 499.999	TOTALE	
PIEMONTE													
MEDIA PROCAPITE	LIRE	1.198.326	996.139	844.087	791.785	858.490	842.644	912.161	1.124.763	1.368.894	1.394.248	1.935.230	1.192.390
LOMBARDIA													
MEDIA PROCAPITE	LIRE	1.300.077	1.071.671	941.227	919.497	961.028	1.029.677	1.162.702	1.268.303	1.423.375	1.702.361	2.520.103	1.349.167
VENETO													
MEDIA PROCAPITE	LIRE	1.553.738	1.167.463	954.909	902.681	823.133	828.083	928.012	1.283.670	1.287.426	1.500.510	1.999.541	1.131.094
LIGURIA													
MEDIA PROCAPITE	LIRE	1.316.367	1.242.995	1.197.724	1.037.208	1.102.250	1.222.213	1.578.343	1.534.812	1.264.311		1.773.112	1.512.163
EMILIA ROMAGNA													
MEDIA PROCAPITE	LIRE	1.295.456	1.615.964	1.273.196	1.302.271	1.215.440	1.220.135	1.421.323	1.753.356	1.607.874	1.635.293	1.910.733	1.527.728
TOSCANA													
MEDIA PROCAPITE	LIRE	2.104.416	1.854.267	1.454.523	1.288.667	1.249.033	1.161.738	1.487.277	1.373.989	1.494.485	1.381.638	2.184.100	1.414.719
UMBRIA													
MEDIA PROCAPITE	LIRE	1.959.874	1.754.884	1.110.971	1.043.200	1.114.185	991.784	1.206.750	1.266.662	1.373.068		1.246.669	
MARCHE													
MEDIA PROCAPITE	LIRE	2.693.446	1.350.570	1.165.972	1.078.910	1.045.340	1.125.759	1.168.945	1.458.883	1.557.365		1.294.024	
LAZIO													
MEDIA PROCAPITE	LIRE	1.919.951	1.361.720	1.013.938	909.601	879.835	912.340	934.655	979.394	1.106.328	1.030.108	1.984.619	1.484.948
ABRUZZO													
MEDIA PROCAPITE	LIRE	1.519.831	1.402.102	1.017.386	900.191	853.128	843.512	1.009.514	1.026.295	1.290.094	1.158.244		1.015.740
MOLISE													
MEDIA PROCAPITE	LIRE	1.458.870	1.125.000	955.458	902.437	805.196	1.017.083	839.366	1.050.152			1.000.995	
CAMPANIA													
MEDIA PROCAPITE	LIRE	1.186.596	1.066.101	866.985	797.141	802.207	747.015	791.309	812.274	963.400	1.546.247	1.885.916	1.039.519
PUGLIA													
MEDIA PROCAPITE	LIRE	2.497.903	1.420.651	858.617	830.694	752.900	663.524	726.948	729.114	869.812	1.163.065	1.208.028	822.075
BASILICATA													
MEDIA PROCAPITE	LIRE	1.961.608	1.333.467	1.127.565	1.099.606	936.580	889.440	1.032.782	1.098.272	1.542.112			1.067.502
CALABRIA													
MEDIA PROCAPITE	LIRE	1.728.259	1.189.859	949.400	882.841	841.418	836.795	918.848	880.185	1.187.114	928.937		925.894
SICILIA													
MEDIA PROCAPITE	LIRE	2.589.950	1.858.607	1.517.191	1.196.561	1.152.196	1.032.724	1.072.903	1.028.113	1.226.987	1.233.842	1.778.719	1.433.741

- COMUNI -
MEDIA PRO CAPITE DEL TOTALE SPESE CORRENTI

	DA 0 A 499	DA 500 A 999	DA 1.000 1.999	DA 2.000 2.999	DA 3.000 4.999	DA 5.000 9.999	DA 10.000 19.999	DA 20.000 59.999	DA 60.000 99.999	DA 100.000 249.999	DA 250.000 499.999	OLTRE I 499.999	TOTALI
SARDEGNA													
MEDIA PROCAPITE LIRE	2.271.227	1.533.809	1.209.379	1.154.183	1.085.351	972.153	1.054.036	1.120.799	1.066.423	1.588.365			1.196.810
TOTALI :													
MEDIA PROCAPITE LIRE	1.405.424	1.191.903	1.012.032	958.050	961.921	953.978	1.038.336	1.097.570	1.248.135	1.451.304	1.838.873	1.989.309	1.235.330

TABELLA C/

- PROVINCE -
MEDIA PRO CAPITE DEL TOTALE SPESE CORRENTI

	FINO A 250.000 ABITANTI	DA 250001 A 500.000 AB.	DA 500.001 A 1.000.000 AB.	OLTRE 1.000.000 AB.	TOTALI
PIEMONTE MEDIA PROCAPITE LIRE	160.588	159.674	172.493		163.432
LOMBARDIA MEDIA PROCAPITE LIRE	139.902	140.201	125.128	108.014	118.012
VENETO MEDIA PROCAPITE LIRE	157.493		119.569		123.440
LIGURIA MEDIA PROCAPITE LIRE	271.714	223.299	249.713		247.952
EMILIA ROMAGNA MEDIA PROCAPITE LIRE		198.334	170.082		187.402
TOSCANA MEDIA PROCAPITE LIRE	218.160	223.923	149.921		200.321
UMBRIA MEDIA PROCAPITE LIRE	336.419		270.816		288.430
MARCHE MEDIA PROCAPITE LIRE		188.942			188.942
LAZIO MEDIA PROCAPITE LIRE	207.098	149.069	121.933	128.049	132.870
ABRUZZO MEDIA PROCAPITE LIRE		154.868			154.868
MOLISE MEDIA PROCAPITE LIRE	167.535				167.535
CAMPANIA MEDIA PROCAPITE LIRE		123.953	116.543	130.922	127.923

- PROVINCE -
MEDIA PRO CAPITE DEL TOTALE SPESE CORRENTI

	FINO A 250.000 ABITANTI	DA 250001 A 500.000 AB.	DA 500.001 A 1.000.000 AB.	OLTRE 1.000.000 AB.	TOTALI
PUGLIA MEDIA PROCAPITE LIRE		132.356	122.434	106.602	117.367
BASILICATA MEDIA PROCAPITE LIRE	289.904	247.880			262.154
CALABRIA MEDIA PROCAPITE LIRE	210.016	247.482	165.235		186.165
SICILIA MEDIA PROCAPITE LIRE	297.148	189.591	210.486	193.132	197.871
SARDEGNA MEDIA PROCAPITE LIRE	217.557	142.591	142.633		149.765
TOTALI : MEDIA PROCAPITE LIRE	207.941	179.228	150.268	130.103	156.077

TABELLA D

COMUNI		
da	0 a 5.000 abitanti	10%
da	5.001 a 30.000 abitanti	15%
da	30.001 a 100.000 abitanti	20%
oltre	100.001 abitanti	30%

PROVINCE	30%
----------	-----



COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia

DETERMINAZIONE N. 493
Data di registrazione 06/06/2020

OGGETTO :

**INDENNITÀ DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI
ANNO 2020. 2 AGGIORNAMENTO A SEGUITO DELLA VARIAZIONE
DELL'INDENNITÀ DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

IL RESPONSABILE DEL Settore 1 - Affari Istituzionali, Servizi Generali, Contabilità e Tributi

Vista la deliberazione del consiglio comunale N° 47 del 23/12/2019 ad oggetto APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO – (BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118/2011).

Vista la deliberazione della giunta comunale N° 150 del 24/12/2019 ad oggetto ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000 – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 / 2022 - PARTE CONTABILE – APPROVAZIONE.

VISTA la determinazione dirigenziale n. 26 del 13/01/2020 ad oggetto “INDENNITÀ DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2020”;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 238 del 07/03/2020 ad oggetto “INDENNITÀ DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2020. AGGIORNAMENTO A SEGUITO DELLE DIMISSIONI DALLA CARICA DI UN ASSESSORE”;

VISTA la nota Prot 7304 del 04/06/2020 con la quale la Provincia di Reggio Emilia comunica la modifica dell'importo dell'indennità spettante al Presidente della Provincia Zanni Giorgio a decorrere dal mese di giugno 2020 ;

Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento delle disposizioni impartite all'Ufficio personale in merito alla liquidazione delle indennità agli amministratori a partire dal mese di giugno 2020;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.lgs 267/2000 t.a.;

D E T E R M I N A

1) DI CONFERMARE per l'anno 2020 le seguenti indennità:

Sindaco	EURO 2.635,48 lorde mensili
Vice-sindaco	EURO 1.449,51 lorde mensili
Assessori	EURO 1.185,97 lorde mensili
Presidente del Consiglio	EURO 263,55 lorde mensili
Consiglieri	EURO 18,89 per ogni seduta consiliare, di commissione consiliare formalmente istituita, commissioni comunali previste per legge, conferenze dei capigruppo, organismi di pari opportunità previsti dallo statuto e dai regolamenti;

Membri Commissioni comunali **EURO 18,89 a seduta;**

2) DI AUTORIZZARE l'Ufficio Personale a liquidare le suddette indennità

Sindaco e Presidente della Provincia Zanni Giorgio	EURO 4.508,67 lorde mensili come da nota della Provincia di Reggio Emilia Prot. 7304 del 04/06/2020
Vice-sindaco Iotti Paolo - lavoratore dipendente	EURO 724,76 lorde mensili
Assessore Rossi Rossano - lavoratore dipendente	EURO 592,99 lorde mensili
Assessore Magnani Luca -	EURO 1.185,97 lorde mensili
Assessore Bartolini Cassandra -	EURO 1.185,97 lorde mensili
Presidente del Consiglio Mosca Angelo	EURO 263,55 lorde mensili

senza separato atto dirigenziale, provvedendo al pagamento delle sopra elencate indennità di carica, il giorno 27 di ogni mese, in coincidenza con il pagamento degli stipendi ai dipendenti comunali con imputazione al Capitolo 01011.03.0161 "INDENNITA' DI CARICA AMM.RI E CONS.RI COM.LI E CC. " ex 187 del bilancio 2020;

3) DI DARE ATTO che con successivo atto si procederà all'accertamento delle somme di competenza della Provincia quale rimborso al Comune della quota differenziale pari a € 1873,19 mensili rispetto all'importo dovuto dal Comune per l'erogazione dell'intera indennità spettante al Presidente della Provincia Giorgio Zanni;

Di dare atto che la presente determinazione sarà sottoposta all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).

Castellarano, 06/06/2020

IL RESPONSABILE DEL Settore 1 - Affari Istituzionali, Servizi
Generali, Contabilità e Tributi
Dott. Agostino Toni



COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia

DETERMINAZIONE N. 493
Data di registrazione 06/06/2020

OGGETTO :

**INDENNITÀ DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI
ANNO 2020. 2 AGGIORNAMENTO A SEGUITO DELLA
VARIAZIONE DELL'INDENNITÀ DEL PRESIDENTE DELLA
PROVINCIA**

IL RESPONSABILE DEL **SETTORE 1 - AFFARI ISTITUZIONALI, SERVIZI GENERALI,
CONTABILITÀ E TRIBUTI**

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO RISORSA	IMP. ACC.	IMPORTO

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

06/06/2020

Vice Segretario
TONI AGOSTINO / INFOCERT SPA



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 502 del 24/07/2020.

Reggio Emilia, li 24/07/2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA